



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 26 luglio 2021 n.139

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *il perdurare degli effetti negativi causati dalla pandemia COVID-19 su alcuni settori economici;*
- *la necessità di mantenere per tutto il 2021 gli interventi straordinari a tutela dei posti di lavoro;*
- *la necessità di tempistiche adeguate per affrontare e concertare con le parti sociali una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali;*
- *l'urgenza di introdurre la suddetta proroga in quanto i termini indicati all'articolo 5 comma 6 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 spirano entro la fine del corrente mese di luglio;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n. 38 adottata nella seduta del 12 luglio 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

PROROGA DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI IN AMBITO ECONOMICO A SUPPORTO DELL'EMERGENZA ECONOMICA CAUSATA DA COVID-19

Art. 1

(Proroga Cassa Integrazione Guadagni causa 5)

1. Tutti gli operatori economici che abbiano ottenuto l'autorizzazione per l'utilizzo della C.I.G. causa 5) di cui all'articolo 5 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n.6 possono richiederne la proroga.
2. La proroga è concessa agli operatori economici che dimostrino il perdurare di una contrazione di fatturato al 30 giugno 2021 pari o superiore al 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019.
3. La richiesta di proroga di C.I.G. causa 5) deve essere presentata entro il 31 agosto 2021 nelle modalità previste dall'articolo 14 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 e successive modifiche. Le richieste di C.I.G. per i mesi successivi seguiranno le disposizioni di cui al summenzionato articolo.
4. Gli operatori economici che non rientrano nelle condizioni per richiedere la proroga della causa 5) possono accedere alla C.I.G. causa 2) di cui all'articolo 3 del Decreto – Legge n. 6/2021.
5. Il trattamento di integrazione salariale, per ogni dipendente, è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per quattro, o, per gli orari di lavoro a

tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per quattro. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria. L'integrazione salariale, in ogni caso, non potrà superare la data del 31 dicembre 2021.

6. La misura di integrazione salariale concessa è dell'82%, comprensiva delle ferie e dei salari differiti che pertanto, nel periodo di C.I.G., non saranno maturati.

7. Qualora il lavoratore, nel mese di erogazione della retribuzione, abbia usufruito della C.I.G. causa 5) per un numero di ore pari o superiore al 50% del divisore contrattuale, la festività è a carico dell'ISS, retribuita con l'aliquota prevista al comma 6, altrimenti resta a carico del datore di lavoro.

8. Gli operatori economici che accedono alla proroga di C.I.G. causa 5) non potranno procedere con i licenziamenti collettivi previsti dal CAPO III della Legge 4 maggio 1977, n. 23 sino al 31 dicembre 2021 e, una volta richiesto l'accesso, non potranno optare per una C.I.G. differente sino a tale data.

9. La sospensione dei licenziamenti collettivi è derogata qualora l'operatore economico opti per la cessazione dell'attività.

10. L'operatore economico che, a seguito della sospensione o cessazione dell'attività, riattivi la licenza entro dodici mesi dalla sospensione/cessazione, dovrà rimborsare gli importi di C.I.G. causa 5) ottenuti. Tale disposizione si applica anche qualora il titolare o i soci dell'attività economica cessata, attivino entro tali termini, nuove licenze con lo stesso oggetto di licenza e stesso codice ATECO.

11. Qualora l'operatore economico richieda la C.I.G. causa 5) senza rientrare nelle casistiche di cui al comma 2 del presente articolo, la domanda verrà automaticamente tramutata in C.I.G. causa 2).

12. Gli operatori economici che accedono alla proroga di C.I.G. causa 5) possono richiedere all'Istituto Sicurezza Sociale di erogare direttamente al lavoratore l'indennità di integrazione salariale. In tale caso, la penalità prevista al comma 3 dell'articolo 15 della Legge n.73/2010 verrà applicata nella misura del 5%.

13. Alle richieste di proroga di C.I.G. causa 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 e articolo 7 del Decreto – Legge n.6/2021.

Art. 2

(Attività formative per i dipendenti in C.I.G. causa 5)

1. Al fine di mantenere attivi i lavoratori che beneficiano della Cassa Integrazione Guadagni causa 5), i lavoratori che, nel corso del 2021, abbiano percepito un monte ore minimo di C.I.G. causa 5) pari al divisore contrattuale moltiplicato per tre o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per tre, potranno svolgere attività formativa organizzata dal datore di lavoro durante il periodo percepimento dell'ammortizzatore.

2. Il datore di lavoro dovrà presentare preventivamente apposito progetto formativo al Centro di Formazione Professionale - UPAL per la valutazione. Il Centro di Formazione Professionale - UPAL trasmetterà il proprio parere sul progetto formativo alla Commissione C.I.G. per la relativa autorizzazione. Il progetto formativo, se autorizzato, verrà trasmesso all'Ufficio Attività di Controllo.

3. La durata massima del progetto formativo per ogni lavoratore interessato è pari al divisore contrattuale moltiplicato per uno o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per uno. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria.

4. L'attività formativa potrà essere svolta per un massimo di 30 ore settimanali per i lavoratori a tempo pieno o per l'80% dell'orario di lavoro per i dipendenti a tempo parziale.

5. Il progetto formativo dovrà avere pertinenza con la mansione svolta dal lavoratore e con l'attività di impresa. Il progetto formativo dovrà contenere: la descrizione circa la tipologia di formazione effettuata, la tempistica e la durata, i docenti, i costi, i luoghi di svolgimento e l'individuazione di un responsabile/tutor.

6. La formazione dovrà essere obbligatoriamente svolta fuori dalla postazione lavorativa dei lavoratori interessati. L'attività formativa dovrà essere svolta nel territorio sammarinese e non potrà essere svolta dal domicilio del lavoratore o in altro domicilio privato che non sia sede di un operatore economico.

7. Il Centro di Formazione Professionale - UPAL congiuntamente all'Ufficio Attività di Controllo potranno eseguire delle verifiche in merito al corretto svolgimento dell'attività formativa e trasmettere apposito verbale alla Commissione C.I.G. che, in caso di un uso non corretto delle presenti disposizioni, può revocare l'autorizzazione.

8. Qualora, a seguito di ispezione dell'Ufficio Attività di Controllo, si evinca un'attività assimilabile a quella lavorativa, anziché formativa, si applicano le sanzioni previste all'articolo 7, comma 2, del Decreto – Legge n.6/2021.

Art. 3

(Proroga interventi speciali rivolti ad operatori in stato di crisi)

1. Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi di cui all'articolo 9 del Decreto – Legge n.6/2021, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all'articolo 10 del Decreto – Legge n. 6/2021, sino al 31 dicembre 2021.

2. Tali operatori economici, potranno richiedere la rateizzazione del versamento dei contributi per il periodo luglio - dicembre e tredicesima 2021 nelle modalità indicate all'articolo 11 del Decreto – Legge n.6/2021.

3. Tali operatori economici hanno la facoltà di richiedere la rateizzazione del pagamento di tutte le fatture per energia elettrica, servizio idrico integrato e gas naturale emesse dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici nel periodo 1 agosto 2021 – 31 dicembre 2021 nelle modalità indicate all'articolo 12 del Decreto – Legge n.6/2021.

Art. 4

(Adeguamento delle aliquote di Cassa Integrazione Guadagni)

1. A partire dall'1 agosto 2021, la misura di integrazione salariale concessa per la causa 1) forza maggiore e causa 2) crisi temporanea di mercato, di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto – Legge n. 6/2021, è nella misura dell'82%.

Art. 5

(Disposizioni straordinarie in merito ai CO.CO.PRO.)

1. Il termine per la definizione del regolamento di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 23 dicembre 2020 n.223 è prorogato al 30 settembre 2021.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Nelle more della presentazione della richiesta di cui all'articolo 1, comma 3, il comma 6 dell'articolo 5 del Decreto – Legge n.6/2021 è così modificato:

“6. Il trattamento di integrazione salariale, per ogni dipendente, è ammesso per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sette, o, per gli orari di lavoro a tempo

parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sette. Per divisore contrattuale si intende il coefficiente stabilito dai Contratti Collettivi di settore per la determinazione della tariffa oraria. L'integrazione salariale, in ogni caso, non potrà superare la data del 31 agosto 2021.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini